

LONG Joëlle, *professoressa aggregata di Diritto di famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino*

Buongiorno a tutti.

Porto i saluti del Rettore dell'Università degli Studi di Torino, il professor Gianmaria Ajani, che mi ha delegato a rappresentare l'Ateneo in questo evento dedicato a un tema importante e sul quale in Università ci confrontiamo da anni, non solo nell'ambito dell'attività di ricerca, ma anche nella didattica di molti corsi di laurea: da quello di Servizio sociale, a quello di Giurisprudenza, al corso di laurea in Psicologia criminologica e forense. E voglio sottolinearlo perché più volte negli interventi che mi hanno preceduto si è sottolineata l'importanza della formazione.

Ebbene, la bigenitorialità e - in particolare - gli effetti della scissione della coppia genitoriale sulla relazione dei genitori con i figli minori, sono da anni oggetto di studio e materia di insegnamento. E devo dire che proprio l'esperienza di ricerca e didattica mi ha reso consapevole di quanto sia fondamentale per affrontare questo tema il lavoro in gruppi multidisciplinari. Peraltro, l'importanza delle équipes multidisciplinari è nota da tempo ai servizi socio-assistenziali territoriali e costituisce il *modus operandi* proprio dei tribunali per i minorenni.

Ora, anche per evitare di ripetere quanto è stato detto negli autorevoli interventi che mi hanno preceduto, cercherò di ragionare sulla bigenitorialità e sull'importanza di un confronto interdisciplinare partendo dall'illustrazione di un progetto di ricerca in cui sono coinvolta insieme ad altre quattro colleghe (una è presente in sala, la dottoressa Arianna Santero, del Dipartimento di Culture, Politica e Società). Il progetto, che si chiama "Changing families, changing institutions?" ("famiglie in cambiamento e cambiamento delle istituzioni?") ed è coordinato dalla collega sociologa della famiglia prof.ssa Manuela Naldini, è finanziato dall'Università degli Studi di Torino e dalla Compagnia San Paolo, nell'ambito del bando di ricerca di Ateneo per il 2016 e vede l'adesione della Regione Piemonte, nella persona dell'Assessora Cerutti (anche lei presente a questo convegno), ma anche dell'Assessorato all'Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale e dell'Assessorato alle Politiche Sociali. Gli obiettivi del progetto - che inizierà ufficialmente il 2 maggio, ragion per cui ciò che vi dico non può che riguardare i nostri obiettivi e la ricerca fatta nella fase preliminare alla redazione del progetto stesso - sono molteplici. Anzitutto vogliamo individuare e mappare le barriere che le "nuove" famiglie incontrano nei rapporti con le istituzioni pubbliche, in particolare i servizi educativi per la fascia 0-6 anni (nidi e scuole dell'infanzia) e la scuola primaria, e i servizi sociali. In secondo luogo, intendiamo individuare e promuovere buone pratiche adottate da scuole e servizi sociali per l'inclusione delle "nuove" famiglie, anche tramite l'organizzazione di un percorso di formazione e sensibilizzazione specificamente rivolto ad operatori e studenti universitari dei pertinenti corsi di laurea (per esempio la laurea triennale in servizio sociale).

Una delle tre forme familiari di cui ci occupiamo è proprio quella delle famiglie in cui i minori siano figli di genitori separati e per genitori separati intendo ovviamente le coppie di genitori legalmente separati, quelle di genitori coniugati e separati di fatto e quelle di genitori che non sono mai stati coniugati tra loro. Com'è noto, infatti, dal 2006 il nostro legislatore ha introdotto una disciplina uniforme in materia di affidamento dei figli post scissione della coppia genitoriale, indipendentemente dalla situazione dei genitori.

Perché abbiamo scelto di focalizzare l'attenzione sulla relazione tra "nuove" famiglia, servizi educativi, scuola primaria e servizi sociali? Perché sono a nostro giudizio gli ambiti più delicati su cui si "gioca la partita" della condivisione della genitorialità dopo la separazione.

Pensiamo in particolare alla scuola, dove per esplicita ammissione del Ministero dell'Istruzione il principio della bigenitorialità stenta a essere implementato (cfr. nota MIUR del 02.09.2015, prot. n. 5336, secondo cui "nei fatti, ad otto anni dall'approvazione della legge sull'affido condiviso, questa non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori").

In effetti, le difficoltà di adeguamento derivano dall'esigenza di modificare un quadro di diritto positivo e di prassi amministrativa (per non parlare delle scelte lessicali nelle comunicazioni informali scuola-famiglia: perché spesso leggiamo nei nidi e talvolta anche nelle scuole dell'infanzia "avviso alle mamme"?) che si sono consolidati pre 2006, cioè precedentemente alla riforma del cosiddetto affidamento condiviso e del principio della bigenitorialità. L'art. 192, comma 11, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione") per esempio stabilisce "La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico *da uno dei genitori* o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile". La stessa modulistica ministeriale non prevede la doppia firma, intendendo come tacito l'accordo del genitore che non ha partecipato al compimento dell'atto. Consentitemi un piccolo aneddoto: recentemente, come tanti genitori di figli in età scolare, sono andata a iscrivere mio figlio all'anno successivo: l'ho fatto, e ho anche scelto che non si avvalesses dell'insegnamento della religione cattolica, senza che fosse necessaria la firma dell'altro genitore, cosa che certamente renderebbe la procedura più macchinosa, ma indubbiamente anche più garantista per il secondo genitore e quindi indirettamente per la prole. Certo le nuove tecnologie - penso alla possibilità di invio on line della domanda da parte di entrambi i genitori o almeno la notifica via mail a mamma e papà dell'avvenuta iscrizione - potrebbero aiutare. La già citata circolare MIUR individua del resto quale buona prassi l'"inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni - didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato". Oltre a ciò, vi sono ovviamente gli ordinari strumenti che consentono al genitore non coabitante di mantenere il dialogo con la scuola: l'esercizio del diritto di accesso ex art. 22 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, le modalità previste dall'istituto (anzitutto i colloqui con i docenti).

Mettiamoci ora dal punto di vista della scuola. Richiedere sempre e comunque la doppia firma per l'iscrizione a scuola, per la gita, per la partecipazione al corso di nuoto, etc... comporta una revisione faticosa (e anche artigianale, spesso plesso per plesso) della modulistica e si risolve inoltre in un rischio di inefficienza. Condivisibile appare dunque l'indicazione del Ministero dell'Istruzione nella già citata circolare che laddove sia possibile appare preferibile l'opzione della doppia firma, ma laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l'alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, è consigliato inserire nella modulistica la seguente frase: "Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

Ma, soprattutto, come può la scuola sapere se i genitori sono entrambi effettivamente legittimati a prendere le decisioni per il minore? E' certamente vero che nel caso di affido condiviso l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta a entrambi congiuntamente (art. 337 ter codice civile) e che comunque anche nel caso di affido esclusivo spetti al genitore non affidatario essere coinvolto nelle decisioni di maggiore interesse per il figlio (quali per esempio la scelta della scuola, la scelta di avvalersi della religione cattolica, etc...) e comunque "vigilare" sull'"istruzione" e sull'"educazione" del figlio (art. 337 quater). Qualora il giudice abbia stabilito delle limitazioni alla frequentazione tra il minore e un genitore, spetterà dunque all'altro informare la scuola della decisione, al fine di consentire l'attuazione del provvedimento. In caso contrario, la scuola presume che i genitori debbano condividere le decisioni scolastiche relative alla prole e che entrambi possano prendere il figlio da scuola.

Oltre a ciò, il fatto che la scuola sia terreno di conflitto tra i genitori attribuisce non infrequentemente al dirigente scolastico e agli insegnanti, nell'interesse dei minori, un ruolo

che pure non sarebbe loro proprio di “mediatori” dei conflitti tra i genitori. Penso a due casi reali concernenti entrambi la frequentazione con padri non affidatari. Nel primo caso il padre, ritenendo che l'ex moglie lo privasse indebitamente del contatto con la prole, si presentava almeno una volta la settimana alla scuola primaria frequentata dal figlio chiedendo che lo stesso uscisse dalla classe per poter stare un po' con lui. Nel secondo una madre chiedeva insistentemente che le insegnanti rifiutassero di consentire al padre di ritirare la figlia da scuola in giorni che da calendario giudiziale dei rapporti post separazione spettava invece alla madre. In entrambi i casi, dopo un periodo di iniziale smarrimento e richiesta di una soluzione tecnico-legale che chiarisse i doveri e le responsabilità della scuola, le insegnanti e il dirigente scolastico hanno svolto un'attività di *moral suasion* nei confronti dei genitori al fine di rendere meno intenso il conflitto.

E torniamo dunque al tema dell'importanza della formazione degli operatori che ogni giorno si relazionano con le “nuove” famiglie (come già dicevo, uno dei fini del progetto di ricerca *Changing families, changing institutions?* è proprio quello di formare anche sul tema della bigenitorialità il personale scolastico e dei servizi sociali).

Lo stesso legislatore è conscio dell'importanza centrale di creare le condizioni per l'esercizio della bigenitorialità. Penso anzitutto ai tentativi di promuovere la mediazione familiare nel contesto della separazione e del divorzio (è noto infatti che uno dei suoi obiettivi è proprio quello, in presenza di figli minori, di costruire un nuovo assetto relazionale che consenta di limitare quanto più possibile l'effetto disgregativo della separazione per la prole). Ma vi sono anche altri esempi. Un recente intervento normativo (art. 6 comma 3° decreto legge 132 del 2014) impone agli avvocati in sede di negoziazione assistita delle condizioni o di modifica delle condizioni della separazione e del divorzio di informare le parti “dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”. Nella medesima ottica, mi pare poi dovrebbe essere sostenuta l'organizzazione di corsi rivolti a coppie separande su come separarsi in modo da limitare il pregiudizio anzitutto per la prole.

L'importanza di promuovere la bigenitorialità costituisce anche il *leit motiv* della Corte europea dei diritti dell'uomo. Dal 1998, i provvedimenti di condanna dell'Italia in materia familiare sono stati circa trentatre. Bene, undici di queste sentenze di condanna riguardano la questione della frequentazione, dell'inadeguata tutela del diritto alla frequentazione del genitore non affidatario o - in casi più recenti - si trattava anche di affidamento condiviso e quindi del genitore non prevalente collocatario. È interessante il dato meramente statistico: nell'ultimo anno, vi sono state sei pronunce di condanna e da gennaio del 2017 già tre condanne (nei casi Solarino, D'Alconzo e Endrizzi). Questo dimostra che c'è un problema, una difficoltà (è stato detto più volte oggi) di implementazione del diritto alla bigenitorialità. E, su questo, direi che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ci dà delle indicazioni molto interessanti anche per quanto concerne gli strumenti culturali per adeguare l'ordinamento interno al principio della bigenitorialità. Penso al riferimento costante alla necessità di una mediazione, portata avanti anche dai servizi sociali, per diminuire il livello di conflittualità tra i genitori e per creare le condizioni per l'attuazione della bigenitorialità perché, come è stato ricordato negli interventi che mi hanno preceduto, la Corte rileva una violazione del diritto al rispetto della vita familiare dei (sono soprattutto padri) non conviventi con il minore, in situazioni in cui il comportamento ostruzionistico del genitore prevalente collocatario aveva portato a un rifiuto dei contatti da parte dello stesso minore. La Corte dice chiaramente che i contatti non possono essere imposti al figlio contro la sua volontà, ma bisogna agire con strumenti quali il sostegno psicologico al minore e la mediazione tra i genitori, per consentire ai rapporti genitore-figlio di ricostituirsi.

Vorrei chiudere con una notazione. Ho citato quali esempi in ambito scolastico di inadeguato recepimento del principio della bigenitorialità vicende di padri separati. Oltre a ciò, pressoché tutte (c'è una sola eccezione) le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo di condanna dell'Italia (e anche oggi molta giurisprudenza nazionale) in materia di bigenitorialità concernono padri che non coabitano con i figli minori. Ecco non vorrei però alimentare l'idea a mio parere perniciosa in quanto fomentatrice di conflitti, che la bigenitorialità sia un diritto dei padri e che la bigenitorialità sia oggi una rivendicazione “di

genere” degli uomini contro le donne. E’ infatti evidente – ed emerge dal titolo stesso di questo convegno che giustamente collega “bigenitorialità” e “diritti dei minorenni” - che si tratta di un diritto relazionale anzitutto del minore e poi di *entrambi* i genitori al mantenimento (o addirittura ove possibile al miglioramento, anche valorizzando il ruolo di un genitore che durante il matrimonio aveva in una certa misura delegato all’altro la gestione dei figli) dell’assetto relazionale dei rapporti tra genitori e minori. E la storia ce lo insegna, essendo stato a lungo l’esercizio della responsabilità genitoriale (e dunque la scelta del collocamento e delle frequentazioni della prole) nella disponibilità paterna (si parlava infatti di “patria potestà”). Frequentemente quando si parla di bigenitorialità e di affidamento condiviso si richiama, a contrario, Anna Karenina, l’eroina di Tolstoj: Anna e il di lei marito danno infatti per scontato che la scelta di Anna di lasciare il marito comporterà la rottura della consuetudine di vita e addirittura di ogni relazione con il figlioletto. Oggi dunque siamo qui a fare cultura della bigenitorialità anzitutto per i figli minori e poi per i padri, per Anna e per le tutte le madri.